

COMUNE DI CASARGO

Provincia di Lecco

Parere n. 6 del 29 marzo 2024

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2024/2026 - APPROVAZIONE"

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. RUBEN BERGONZI

Il sottoscritto dott. Ruben Bergonzi, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Casargo nominato con deliberazione di C.C. n. 45 del 26/11/2021, per il periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2024;

Vista la delibera della Giunta avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 - Approvazione;

Premesso che:

- l'art. 19, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448 preve de che l'Organo di Revisione economico – finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, comma 2 del D.M. 17/3/2020 dispone che l'Organo di Revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- con deliberazione del 27/11/2023 n. 42 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione del 9/3/2024 n. 2 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento del DUP per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione n. 14 del 14/3/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il periodo 2024/2026;

Premesso altresì che:

l'art. 6 comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

l'art. 6, al comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni della Legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: " entro il 31 Marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo"

l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, di cui sopra stabilisce che Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1;

Dato atto che il Comune di Casargo, alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo

il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e che pertanto il PIAO 2024/2026 viene redatto in modalità semplificata;

Dato atto che l'art. 4 comma 1 lett. c.) del Decreto 30/6/2022, n. 132 prevede che: "Il Piano triennale dei fabbisogni di personale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

- 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dimissioni di servizi, attività o funzioni;
- 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
- 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali".

Richiamati in particolare:

il D.M. 17 marzo 2020, applicativo 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Visti i nuovi principi contabili predisposti da Arconet con i quali si mira a distinguere la programmazione di carattere finanziario (da inserire nel DUP) da quella più prettamente collegata alle strategie di programmazione del personale (da inserire nel PIAO);

Vista la sezione 3.3 del PIAO predisposto dall'Ente e dato atto che la stessa costituisce modifica al Programma triennale per il fabbisogno del personale 2024/2026 che era stato previsto nel DUPS;

Dato atto che in tale sezione 3.3 del PIAO, viene previsto per il periodo 2024/2026 :

non si rilevano situazioni di personale in esubero;

per il triennio 2024/2026, oggetto del presente piano, sono previste le seguenti assunzioni:

ANNO 2024

- attivazione, nel pieno rispetto di tutti i vincoli imposti dalla vigente normativa, in primis quelli relativi alla spesa di personale, di procedure di mobilità esterna o concorso pubblico per la copertura di posti che si renderanno vacanti a seguito di procedure di trasferimento di dipendenti per mobilità esterne verso Enti soggetti a limitazioni in materia di assunzioni o a seguito di dimissioni per collocamento a riposo;

- eventuale attivazione, nel pieno rispetto di tutti i vincoli imposti dalla vigente normativa, in primis quelli relativi alla spesa di personale, di convenzioni con altri enti pubblici ex art. 14 C.C.N.L. 22 gennaio 2004 (utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, di personale assegnato da altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza) e/o di procedure di comando e/o distacco;

- in generale, nel pieno rispetto di tutti i vincoli imposti dalla vigente normativa, in primis quelli relativi alla spesa di personale, riserva di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per la sostituzione di personale assente per cui sia dimostrata la necessità di intervento sostitutivo; nel caso di picchi di attività si procederà ad attivare contratti di lavoro a tempo determinato solo in presenza di dimostrata necessità e delle risorse finanziarie adeguate definite nei documenti di pianificazione annuale;

- stipulazione, nel pieno rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente, di contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti assenti per maternità e/o aspettative/congedi di lunga durata al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività e l'efficienza nell'erogazione dei servizi;

- incremento, per esigenze organizzative e per meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento complessivo dei servizi, dell'orario di lavoro del personale dipendente attualmente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, purchè siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale.

ANNO 2025

Nessuna programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, con riserva di successiva individuazione in considerazione di:

- esigenze organizzative;
- disponibilità di bilancio;
- normativa di riferimento.

ANNO 2026

Nessuna programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, con riserva di successiva individuazione in considerazione di:

- esigenze organizzative
- disponibilità di bilancio
- normativa di riferimento.

La spesa annua del personale derivante dalla programmazione delle assunzioni di cui al presente provvedimento non supera la spesa massima potenziale rideterminata ai sensi dell'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i. (Euro 290.087,63), così come risulta da attestazione del responsabile dei servizi finanziari depositata agli atti.

Si dà atto che la spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per gli anni 2024/2025/2026, non supera l'incremento massimo annuale consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), nonché il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 ("valore soglia più basso").

Pertanto alla luce di quanto esposto, il Revisore Unico

ACCERTA


1) Che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024-2026, inserito nella sezione 3.3 del PIAO 2024-2026, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

2) che in conseguenza delle eventuali assunzioni previste nel Piano in oggetto, verrà successivamente accertato il mantenimento dell'equilibrio pluriennale del bilancio, al momento in cui esse verranno attuate

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta deliberazione in oggetto per quanto riguarda la sezione 3.3 del PIAO (piano triennale dei fabbisogni di personale).

Calusco d'Adda, 29/3/2024


Il Revisore Unico
dot. Ruben Bergonzi

